



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. MARCONI"  
MARTINA FRANCA (TA)  
Tel. 080-4116510**

E-mail: [taic86400b@istruzione.it](mailto:taic86400b@istruzione.it); [taic86400b@pec.istruzione.it](mailto:taic86400b@pec.istruzione.it).

Sito internet: [www.istitutomarconimartina.gov.it](http://www.istitutomarconimartina.gov.it)

C.F. 90214760739



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MARCONI" - MARTINA FRANCA  
Prot. 0000156 del 11/01/2019  
(Uscita)

## **REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI TELECAMERE ALL'ESTERNO DELL'ISTITUTO**

**(DELIBERA CONSIGLIO D'ISTITUTO N.16 - 8 GENNAIO 2019)**

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR;

**VISTO** il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

**VISTO** il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

**VISTO** il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2000 pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;

**PRESO ATTO** dell'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004, che prevede:

- un' informativa minima agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
- l'integrazione dell'informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell'art.13 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;

**CONSIDERATO** che l'informativa "minima" viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;

Il Consiglio di Istituto ed il Collegio Docenti, sentita la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di installare e utilizzare delle videocamere fuori l'istituto,

### **DELIBERANO**

il seguente "Regolamento per l'installazione e l'utilizzo delle telecamere all'esterno della scuola".

#### **Art. 1 Finalità**

Le finalità che l'Istituto Comprensivo G. Marconi intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto, quali ad esempio il controllo e la sorveglianza degli accessi, nonché la prevenzione di eventuali atti di vandalismo sui beni appartenenti all'Istituzione scolastica o solo temporaneamente collocati all'interno della struttura.

#### **Art. 2 Caratteristiche tecniche dell'impianto**

Il sistema è costituito da una rete di videocamere a circuito chiuso, collegato alla rete intranet dell'Istituto. Le immagini fornite possono essere esaminate esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate, in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, in presenza di segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro. Le immagini sono visionabili presso la postazione collocata presso l'ufficio di direzione. Le telecamere sono installate nelle seguenti aree ESTERNE:

ingresso Via Nazario Sauro  
ingresso Via Montegrappa  
Ingresso Centrale Piazza Marconi  
Ingresso Lato Sud Piazza Marconi  
Ingresso Lato Nord Piazza Marconi  
Ingresso Primo Piano Via Pantaleone Nardelli (area giardino)  
Ingresso Palestra Via Pantaleone Nardelli (area giardino).

#### **Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini**

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si individua nella persona del Dirigente Scolastico il responsabile della gestione e trattamento delle immagini, con il compito di vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituzione scolastica e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, con particolare attenzione a quanto disposto in materia dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Dirigente Scolastico designa e nomina un responsabile interno a cui affidare i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 4 Principi di pertinenza e di non eccedenza**

Ai sensi del decreto legislativo. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell’Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone. Con particolare riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell’utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull’attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 5 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile interno, su richiesta del Dirigente Scolastico, può provvedere al recupero delle immagini. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 4, l’incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

#### **Art. 6 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici**

Le registrazioni sono messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati. Le immagini eventualmente registrate in base all’articolo 5 devono essere immediatamente cancellate se il Dirigente scolastico non dovesse ritenere di darne informazione agli organi di Polizia o all’Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 7 Informativa**

Della presenza del servizio di videosorveglianza si darà ampia informazione a mezzo di apposita cartellonistica e un'espressa informativa su scopi e finalità del sistema di videosorveglianza sarà fornita alle famiglie degli studenti al momento dell'iscrizione e agli operatori scolastici al momento dell'assunzione in servizio, nonché agli operatori di aziende che prestano servizio continuo o provvisorio nell'edificio.

#### **Art. 8 Disposizioni di rinvio**

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.